



CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 137 del 28/04/2022

OGGETTO: ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE A CARICO DI E. A. SENTENZA N. 160/2016 DELLA CORTE DEI CONTI TERZA SEZ. GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO E AFFIDAMENTO INCARICO. MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 - OBIETTIVO 23 - AZIONE 2

L'anno duemilaventidue addi ventotto del mese di Aprile alle ore 10:50, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Carlo Maria Salvemini la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario generale Anna Maria Guglielmi.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	SALVEMINI CARLO MARIA	X	
<u>2</u>	Vice Sindaco	SIGNORE SERGIO		X
<u>3</u>	Assessore	CICIRILLO FABIA ANNA		X
<u>4</u>	Assessore	DE MATTEIS MARCO	X	
<u>5</u>	Assessore	FORESIO PAOLO		X
<u>6</u>	Assessore	GNONI CHRISTIAN	X	
<u>7</u>	Assessore	MIGLIETTA RITA MARIA INES	X	
<u>8</u>	Assessore	MIGLIETTA SILVIA	X	
<u>9</u>	Assessore	NUZZACI MARCO	X	
<u>10</u>	Assessore	VALLI ANGELA		X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 4

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

LA GIUNTA COMUNALE

Viste e richiamate:

- La sentenza n. 614/2016 depositata in data 04.03.2016 avente forma esecutiva, pronunciata dalla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti per la Regione Puglia, resa nel Giudizio 45279 III C/A del Registro di Segreteria a carico di E. A., nella sua qualità di Dirigente del Comune di Lecce, avente ad oggetto condanna e risarcimento del danno erariale nei confronti di questa A.C., acquisita al protocollo gen.le del Comune di Lecce n. 0177647/2016 del 16.12.2016, che conferma la sent. n. 1626/2012 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Puglia del 28.11.2012;
- La sentenza n. 615/2016 depositata in data 04.03.2016 avente forma esecutiva, pronunciata dalla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti per la Regione Puglia, resa nel Giudizio n. 45409 III C/A del Registro di Segreteria a carico di E. A., nella sua qualità di Dirigente del Comune di Lecce, avente ad oggetto condanna e risarcimento del danno erariale nei confronti di questa A.C., acquisita al protocollo gen.le del Comune di Lecce n. 0177654/2016 del 16.12.2016, che conferma la sent. n. 1750/2012 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia del 20.12.2012;
- La sentenza n. 160/2016 depositata in data 26.04.2016 avente forma esecutiva, pronunciata dalla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti per la Regione Puglia, resa nel Giudizio n. 45276 III C/A del Registro di Segreteria a carico di E. A., nella sua qualità di Dirigente del Comune di Lecce, avente ad oggetto condanna e risarcimento del danno erariale nei confronti di questa A.C., acquisita al protocollo gen.le del Comune di Lecce n. 0069060/2016 del 16.05.2016 che conferma la sent. n. 1666/2012 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Puglia del 07.12.2012;
- La sentenza n. 208/2016 depositata in data 23.05.2016 avente forma esecutiva, pronunciata dalla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti per la Regione Puglia, resa nel Giudizio n. 45282 III C/A del Registro di Segreteria a carico di E. A. nella sua qualità di Dirigente del Comune di Lecce, avente ad oggetto condanna e risarcimento del danno erariale nei confronti di questa A.C., acquisita al protocollo gen.le del Comune di Lecce n. 0082954/2016 del 14.06.2016 che conferma la sent. n. 1645/2012 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Puglia del 29.11.2012;

Atteso che con le succitate sentenze, per le motivazioni nelle stesse enunciate, il soggetto ivi individuato veniva condannato al pagamento in favore del Comune di Lecce delle somme espressamente indicate;

Considerato che spetta a questo ente dare seguito alle prescrizioni della Corte dei Conti provvedendo a porre in essere le procedure per il recupero delle somme, nei confronti del dipendente riconosciuto responsabile, secondo le procedure stabilite dagli artt. 213 e ss. del D. lgs 26 agosto 2016, n. 174, recante norme in materia di esecuzione delle sentenze di condanna e risarcimento del danno erariale;

Pertanto occorre preliminarmente iscrivere ipoteca giudiziale a carico di E. A., da effettuarsi presso la Conservatoria dei RR. II. del Comune di Salerno, a garanzia del credito da riscuotere in danno dello stesso.

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Monica Buscicchio

Considerato quanto sopra l'assessore al ramo avv. Chrsitan Gnoni ritiene opportuno poter individuare la M.T. S.r.l.s. (P. Iva 04823600756), con sede in Lecce alla via Lupiae n. 29, nella persona dell'avv. Claudio Torricelli, quale studio tra professionisti abilitato a procedere preliminarmente alla suddetta iscrizione ipotecaria, presso la Conservatoria dei RR. II. del Comune di Salerno, per l'importo di € 46.000,00 pari al doppio del valore di condanna liquidato con sentenza 160/2016;

Vista la parcella trasmessa dal succitato studio professionale per l'esercizio dell'attività da espletarsi in favore di questo ente, acquisita al prot. n. 67630/22, per l'importo di € **1.624,00 (milleseicentoventiquattro/00)** comprensiva di spese di conservatoria e Iva (22%);

Il Dirigente del Servizio sulla base dell'istruttoria tecnica e valutati gli aspetti sostanziali della presente Deliberazione, dichiara che la stessa ha riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

L'Assessore al Ramo avv. Christian Gnoni

Vista la relazione d'Ufficio propone la seguente Deliberazione

Di conseguenza

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'istruttoria che precede;
- **Visto** l'art.59 dello Statuto comunale;
- **Visti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente Deliberazione;
- **Di conferire incarico** allo studio tra professionisti M.T. S.r.l.s. (P. Iva 04823600756) con sede in Lecce alla via Lupiae n. 29, nella persona dell' **avv. Claudio Torricelli**, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, da effettuarsi presso la Conservatoria dei RR. II. del Comune di Salerno, a carico di E. A. per l'importo di € 46.000,00, relativamente alla sentenza n. 160/2016 della Corte dei Conti Terza Sez. Giurisdizionale Centrale d'Appello;
- **Di riconoscere e liquidare** in favore del suddetto studio l'importo di € **1.624,00 (milleseicentoventiquattro/00)** comprensivi di spese di conservatoria e Iva (22%) come da parcella prot. n. 67630/22 e di prenotare detta somma sul Bilancio 2021/2023 - annualità 2022 cap. **Cap. 01111.03.0250100** denominato "**Incarichi di patrocinio legale**";
- **Di dichiarare** la presente Delibera immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il Segretario generale
Anna Maria Guglielmi
(atto sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI LECCE

Settore 01 - Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti
Ufficio Avvocatura

PROPOSTA DI GIUNTA N. 157 DEL 21/04/2022

OGGETTO: ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE A CARICO DI E. A. SENTENZA N. 160/2016 DELLA CORTE DEI CONTI TERZA SEZ. GIURISDIZIONALE CENTRALE D; APPELLO E AFFIDAMENTO INCARICO. MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 ; OBIETTIVO 23 - AZIONE 2

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

25/04/2022

Il Responsabile
Fernando Bonocuore / INFOCERT SPA
(parere sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI LECCE

Settore 01 - Affari Generali ed Istituzionali, Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti
Ufficio Avvocatura

PROPOSTA DI GIUNTA N. 157 DEL 21/04/2022

OGGETTO: ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE A CARICO DI E. A. SENTENZA N. 160/2016 DELLA CORTE DEI CONTI TERZA SEZ. GIURISDIZIONALE CENTRALE D;APPELLO E AFFIDAMENTO INCARICO. MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 ; OBIETTIVO 23 - AZIONE 2

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ssmmii.

Motivazione:

26/04/2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Maurizio Raffaele Frugis / INFOCERT SPA
(parere sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI LECCE

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 137 del 28/04/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione con oggetto:

ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE A CARICO DI E. A. SENTENZA N. 160/2016 DELLA CORTE DEI CONTI TERZA SEZ. GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO E AFFIDAMENTO INCARICO. MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 - OBIETTIVO 23 - AZIONE 2

viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 12/05/2022.

E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Data, 28/04/2022

Responsabile della Pubblicazione
Claudio Laudisa / INFOCERT SPA

Lecce, 21.04.2022

Spett.le
COMUNE DI LECCE
Via Rubichi, 16
73100 – Lecce

OGGETTO: IPOTECA GIUDIZIALE A CARICO DI ANTONIO ESPOSITO

Per l'esecuzione di quanto indicato in oggetto, da effettuarsi presso la Conservatoria dei RR.II. di Salerno, sono necessarie le seguenti somme:

- Spese Conservatoria per ipoteca da iscrivere per € 46.000,00 (€ 920,00 + 59,00 + 35,00)	€ 1.014,00
- Onorario (€ 500,00 + IVA 22%)	€ 610,00
<hr/>	
- TOTALE	€ 1.624,00

Cordiali Saluti
Avv. Claudio Torricelli

L'importo di euro 1.624,00 dovrà essere corrisposto alla M.T. S.r.l.s. a mezzo bonifico bancario presso Unicredit Lecce – IBAN IT40S0200816005000104706912.



Sent 160/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:

Enzo Rotolo	Presidente
Antonio Galeota	Consigliere
Maria Nicoletta Quarato	Consigliere
Patrizia Ferrari	Consigliere
Giuseppe Di Benedetto	Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in appello iscritto al numero 45276 del registro di Segreteria della Sezione Terza Giurisdizionale di Appello, proposto dal sig. Antonio Esposito, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Sticchi Damiani (STCRST41E16D862W, con indicazione di Pec sticchidamiani.ernesto@ordavvle.legalmail.it e fax 06.697634240) e dall'Avv. Giulio Petruzzi (PTRGLI66R08D883D Pec petruzzi.giuliovito@ordavvle.legalmail.it e fax 06.697634240), elettivamente domiciliato in Roma alla Via Bocca di Leone n. 78, presso lo studio BDL,

avverso



la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia n. 1666/2012 depositata in data 7.12.2012 e

nei confronti

del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Puglia e del Procuratore Generale.

Visti il ricorso e tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 4 marzo 2016, con l'assistenza della Segretaria Signora Lucia Bianco, il Cons. relatore Giuseppe Di Benedetto, l'Avvocato Ugo De Luca su delega dall'Avv. Ernesto Sticchi Damiani per l'appellante e il V.P.G. Cons. Francesco Lombardo.

FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha condannato il sig. Antonio Esposito al pagamento, in favore del Comune di Lecce, della somma di €. 23.893,88 maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, avendolo ritenuto responsabile, nella qualità di Dirigente del Settore Sistemi Informativi, del danno conseguito dalla determinazione dirigenziale n. 57 del 21 ottobre 2008 –dal medesimo assunta- con la quale autorizzava l'ufficio personale dell'Ente a liquidare a sé, ed ad altri dipendenti comunali, emolumenti a titolo di remunerazione per attività lavorative svolte nell'ambito del progetto "La terra del Barocco- Ricchezze e promesse di una perla del Sud dell'Italia", cofinanziato dall'UE (FSE) e



dall'Ente locale, in assenza dei presupposti normativi, regolamentari e contrattuali legittimanti la spesa.

In particolare la statuizione giudiziale appellata ha rilevato la violazione:

- del principio di contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego cristallizzato dall'art. 45 del D.Lgs 165 del 30 marzo 2001 secondo cui "il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici è definito esclusivamente dai contratti collettivi";
- del disposto di cui all'art. 37 del CCNL Enti locali, secondo cui la corresponsione dei compensi per la produttività deve erogarsi solo a seguito di un processo di valutazione e rendicontazione da certificarsi da parte degli organismi di controllo interno.

2. Con atto di appello depositato in data 13 marzo 2013

Parte attrice ha dedotto:

- l'inammissibilità della citazione per carenza di motivazione circa le deduzioni fornite a seguito di invito a dedurre notificatogli il 5 dicembre 2011;
- l'insussistenza del danno in quanto le attività progettuali costituivano per i dipendenti comunali prestazioni aggiuntive extra istituzionali, finanziate da fondi esterni non gravanti sul bilancio dell'ente



locale. A sostegno di tale ultimo assunto Parte appellante ha richiamato la disciplina posta dagli artt. 2 e 4, lett. b) della norma n. 11 "Spese sostenute nella gestione ed esecuzione di fondi strutturali" del Regolamento CEE n. 448/2004;

- la natura esecutiva del provvedimento assunto dal dirigente rispetto a quanto disposto dalla Giunta comunale,

concludendo con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata con vittoria di spese e, in via gradata, di riforma della stessa a seguito di esercizio del potere riduttivo.

3. La Procura generale con la memoria depositata in data 8 ottobre 2015 ha:

- dedotto l'infondatezza della censura di assenza nell'atto di citazione di esplicite argomentazioni svolte dal PM in ordine alle tesi difensive esplicitate nelle deduzioni in fase pre-processuale, richiamando i principi di diritto affermati dalle SS.RR. con la sentenza 7/98/QM;
- negato il carattere extraistituzionale delle attività lavorative svolte nella fattispecie dai dipendenti comunali;
- evidenziato che in ragione del principio di separazione tra le attività di indirizzo e le attività di



Handwritten signature and a circular stamp, likely from the Procureur General, located at the bottom right of the page.

gestione, la determina dirigenziale di liquidazione delle somme non può essere intesa quale "atto meramente esecutivo" della delibera giuntale n. 93 del 2004,

concludendo con la richiesta di reiezione dell'appello e di condanna alla rifusione delle spese.

4. Parte appellante con ulteriore memoria depositata in data 12.02.2016 ha sostenuto l'insussistenza del danno, l'assenza dell'elemento soggettivo per l'affermazione della responsabilità, confermando le conclusioni poste con l'atto introduttivo e chiedendo, in via gradata, il riconoscimento dei vantaggi comunque conseguiti dell'Ente locale. Ha, inoltre, depositato giurisprudenza favorevole.



5. All'udienza del 4 marzo 2016:

- il P.M. ha delineato il quadro normativo di riferimento confermando le conclusioni;
- l'Avvocato Ugo De Luca dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte in merito ad altre vicende contenziose del suo rappresentato, ha chiesto l'accoglimento delle richieste difensive.

6. A conclusione dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di inammissibilità della citazione per carenza di motivazione in



ordine alle deduzioni fornite dal convenibile a seguito di invito a dedurre.

1.1 L'eccezione è infondata.

Giova al riguardo richiamare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza 7/98/QM ed espresso -al punto 4 della parte motiva- nel senso che *"...nel conseguente atto di citazione il P.R. non è obbligato a motivare le ragioni per le quali egli ha, eventualmente anche in toto, disatteso le deduzioni fornite non determinando l'invito l'insorgere di un contraddittorio pre-processuale tra P.R. ed invitato. Invero un ipotetico obbligo (peraltro non legislativamente previsto e non creabile in via giurisprudenziale) di motivazione finirebbe per trasformare la fase istruttoria, di cui il P.R. è il dominus, in un anomalo diretto contenzioso tra il medesimo e l'invitato imponendo contemporaneamente al primo funzioni, nonché obblighi di motivazione, propri del giudicante travalicandosi in tal modo quella istituzionale di acquisizione degli elementi probatori da sottoporre poi alla valutazione del giudice. L'esame valutativo delle deduzioni dell'invitato potrà, quindi, anche essere espresso dal P.R. in modo sintetico od essere persino implicito nel fatto stesso che viene emesso l'atto di citazione..."*.

2. Parimente non meritevole di condivisione si reputa la censura di insussistenza del danno formulata sull'assunto




A handwritten signature is located at the bottom right of the page, below the second paragraph.

secondo cui le attività progettuali costituivano per i dipendenti comunali prestazioni aggiuntive extra istituzionali, finanziate da fondi esterni non gravanti sul bilancio dell'ente locale.

2.1 Occorre, infatti, rilevare che la tesi difensiva induce ad una impropria sovrapposizione di due diversi e distinti rapporti: quello tra i soggetti finanziatori e l'Ente beneficiario, e, quello tra quest'ultimo e il personale da esso dipendente.

La prima relazione intercorre tra la Regione e le autonomie locali alle quali compete, oltre alla partecipazione alla fase di programmazione, l'identificazione delle opportunità locali, la formulazione delle proposte progettuali, collocate all'interno degli obiettivi definiti dalla Regione, spesso la realizzazione degli interventi, la loro focalizzazione su un numero limitato di priorità, la loro operatività in un quadro di programmazione finalizzato allo sviluppo.

Per gli interventi attribuiti alla competenza delle Autonomie locali e degli organismi pubblici, la Regione procede all'impegno della spesa a favore dei medesimi, ad avvenuta acquisizione di dichiarazioni del rappresentante legale in ordine all'avvenuto completamento dell'iter procedurale per l'attuazione del progetto e alla conformità ed ammissibilità delle spese sostenute secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti (POR Puglia 2000-2006).



A monte di siffatta disciplina si pongono le disposizioni comunitarie (artt. 2 e 4, lett. b, della norma n. 11, del Regolamento CEE n. 448/2004) che - afferenti al rapporto tra CE e Stati membri e non conferenti nel senso prospettato dalla Parte appellante- si limitano ad indicare le condizioni in presenza delle quali talune categorie di spesa sono ammesse al cofinanziamento.

Ciò posto, va evidenziato che l'erogazione di remunerazioni aggiuntive ai dipendenti coinvolti nel progetto afferisce al rapporto tra l'Ente locale e il proprio personale, e non può che trovare disciplina nel quadro normativo di settore - compiutamente richiamato dalla sentenza appellata - rappresentato dall'art. 45 del d.lgs. 165/2001 e dai contratti collettivi chiamati a definire un collegamento tra i trattamenti economici accessori e la performance individuale o collettiva che, deve essere valutata nel rispetto di una precisa logica procedimentale (rendicontazione del risultato conseguito, sua misurazione e conclusiva valutazione dello stesso da parte degli organismi a ciò preposti).

Ne consegue che l'erogazione degli emolumenti in esame disposta senza il rispetto della procedura normativamente prevista si appalesa illegittima e dannosa, giacché, in ipotesi di emolumenti non dovuti è la stessa maggiorazione retributiva che, per il suo intero ammontare, ne realizza ex



se gli effetti lesivi.



3. Va disattesa anche l'argomentazione difensiva che esclude la responsabilità del dirigente ritenendo l'attività svolta esecutiva di scelte operate dalla Giunta comunale.

3.1 In tal senso, milita il principio di separazione tra le attività di indirizzo e le attività di gestione, di cui è espressione il comma 2, dell'art. 4, del d.lgs. 165/2001 che nell'attribuire ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, ne afferma la responsabilità in via esclusiva.

Responsabilità dei dirigenti ribadita poi con specifico riguardo all'attribuzione dei trattamenti economici accessori dall'art. 45, comma 4, del d.lgs 165/2001.

Ne consegue che la determina dirigenziale di liquidazione delle somme non può essere intesa quale "atto meramente esecutivo" della delibera giuntale n. 93 del 2004.

4. Con riguardo all'elemento soggettivo, infine è da ritenere che la condotta tenuta dal dirigente -nel sottoscrivere una determina, incondizionatamente autorizzativa delle indebite erogazioni, nella pienezza dei suoi poteri decisionali- sia espressiva di colpa grave.




Occorre, peraltro, considerare –come correttamente rilevato dal giudice di prime cure- che l'autonomia decisionale normativamente prevista di cui godeva il dirigente avrebbe dovuto indurlo a disattendere una direttiva dell'organo di indirizzo, se palesemente illegittima, o, nel dubbio, interpretarla, anche con riferimento agli atti normativi interni, in modo conforme alla legge.

In conclusione va affermata la riferibilità del danno al comportamento del ricorrente.

5. In ordine all'invocata applicazione dell'istituto della compensatio lucri cum damno previsto dell'art. 1, comma 1-bis, della legge n.20/1994, -il cui onere probatorio, nell'an e nel quantum, incombe sull'istante- non se ne reputano sussistenti i presupposti, ovvero: l'effettività del vantaggio, la identità causale tra il fatto produttivo del danno e quello produttivo dell'utilitas e la corrispondenza di quest'ultima ai fini istituzionali dell'amministrazione che se ne appropria (SS.RR., sent. n. 5 del 24.01.1997).

6. Alla luce delle considerazioni esposte l'appello deve essere respinto e confermata l'impugnata sentenza, non ricorrendo circostanze valutabili in funzione del richiesto esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

L'Esposito deve perciò essere conclusivamente condannato al pagamento, in favore del Comune di Lecce, della somma di €. 23.893,88, oltre oneri accessori come



determinati nella sentenza impugnata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza; spese che, ferme e comunque dovute quelle già liquidate in primo grado (€ 229,50), si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, respinge l'appello in epigrafe e conferma l'impugnata sentenza. Per l'effetto condanna Antonio Esposito al pagamento, in favore del Comune di Lecce, di € 23.893,88 oltre rivalutazione e interessi secondo i criteri seguiti in primo grado. Pone a carico del soccombente le spese di giudizio; le quali, ferme e comunque dovute quelle del primo grado (€ 229,50), si liquidano in complessivi € ...


(9.6/100). *Movantese/00*

Manda alla Segreteria gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2016.

L'estensore

Giuseppe Di Benedetto



Il Presidente

Enzo Rotolo



Publicata mediante deposito in segreteria il giorno 26-04-2016

Il Dirigente

f.to dott.ssa Patrizia Fiocca



IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Spedita questa prima copia in forma esecutiva su richiesta del Procuratore Generale presso la Corte dei conti..

Dalla Segreteria della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti

Roma, li *2-5-2011*

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

IL FUNZIONARIO
Francesca Romana De Gorga



TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
SEGRETERIA APPELLI
COPIA CONFEDEME ALL' ORIGINALE
ROMA, *28/4/21*
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA



Il Collaboratore Amministrativo
Dott.ssa Giuliana Franchino

Giuliana Franchino



CORTE DEI CONTI

SEZIONE III GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Nota dei bolli e dei diritti di cancelleria (copia e certificazione di conformità) relativi al rilascio di copie della decisione di condanna n°160/2016 del 26 aprile 2016 pronunciata dalla TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO nel giudizio n. 45276 proposto da

ESPOSITO ANTONIO

N. 2 copie conformi della suddetta decisione di condanna, in forma esecutiva per uso notificazione:

fogli in bollo n. 6	a Euro 16,00	Euro	96,00
diritti di copia forfetizzata		= Euro	11,60
diritti di certificazione di conformità		=Euro	19,38
	TOTALE Euro	=Euro	126,98

diconsi euro CENTOVENTISEI/98 poste a carico del soccombente indicato in decisione.


Roma, 28/04/2021

IL FUNZIONARIO
Il Collaboratore Amministrativo
Dott.ssa Giuliana Franchino

Giuliana Franchino



CORTE DEI CONTI



RELATA DI NOTIFICA

Istante il Comune di Lecce: io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario
addetto all'U.U.N.E. presso la Corte d'Appello di Lecce ho notificato
l'antescritta Sentenza n. 160/2016, della Corte dei Conti terza Sez.
giurisdizionale d'appello a :

dr. Antonio ESPOSITO, spedendone copia nel suo domicilio in BRACILIANO (SA) 84082, alla via Roma n. 36/C, tramite racc. a r.



A mezzo del servizio postale come per legge
Lecce, **15 GIU. 2021**

IL FUNZIONARIO UNEP
(Dott. Salvatore Foti)

78517540 P2-7

11314

UNEP CORTE APPELLO LECCE

Cron. N. _____

Notifica 2,58

Trasferita _____

Totale 2,58

10%

Spese Fest. 10,65

Totale 13,23

Lecce, li _____

L'UFFICIALE GIUDICARIO

- 8 GIU. 2021

TEMA GIUDICARIO
L'UFFICIALE GIUDICARIO

tagna

REGISTRO CRONOLOGICO N. 11314

15 GIU. 2021 Posteitaliane

Atto n. ... spedito dall'ufficio ...

in data ...

e indirizzato a ANTONIO ESPOSITO via/piazza ...

ROMA, 36/C

CAP 00100

Città BRACCIANO

Prov. SA

AVVENUTA CONSEGNA	MANCATA CONSEGNA	AVVENUTO RITIRO
<p>(barrare una sola casella)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> destinatario persona fisica</p> <p><input type="checkbox"/> destinatario persona giuridica</p> <p>in data 18.06.21</p> <p>nelle mani di G. ARSOLI ALBANO</p> <p>in qualità di <input type="checkbox"/> destinatario</p> <p><input type="checkbox"/> rappresentante legale</p> <p><input type="checkbox"/> curatore fallimentare</p> <p><input type="checkbox"/> domiciliatario (persona) <input type="checkbox"/> domiciliatario (capo dell'ufficio)</p> <p><input type="checkbox"/> persona incaricata di ricevere le notificazioni</p> <p>ovvero:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)</p> <p><input type="checkbox"/> persona addetta alla casa</p> <p><input type="checkbox"/> persona al servizio del destinatario</p> <p><input type="checkbox"/> persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario</p> <p>ovvero:</p> <p><input type="checkbox"/> portiere dello stabile</p> <p>firma del ricevente: <i>[Firma]</i></p>	<p><input type="checkbox"/> per irreperibilità del destinatario</p> <p><input type="checkbox"/> per temporanea assenza del destinatario</p> <p>per rifiuto di ...</p> <p><input type="checkbox"/> del Piego</p> <p><input type="checkbox"/> di firmare i documenti attestanti la consegna</p> <p>in qualità di <input type="checkbox"/> destinatario</p> <p><input type="checkbox"/> rappresentante legale</p> <p><input type="checkbox"/> curatore fallimentare</p> <p><input type="checkbox"/> domiciliatario (persona) <input type="checkbox"/> domiciliatario (capo dell'ufficio)</p> <p><input type="checkbox"/> persona incaricata di ricevere le notificazioni</p> <p>ovvero:</p> <p><input type="checkbox"/> persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)</p> <p><input type="checkbox"/> persona addetta alla casa</p> <p><input type="checkbox"/> persona al servizio del destinatario</p> <p><input type="checkbox"/> persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario</p> <p>ovvero:</p> <p><input type="checkbox"/> portiere dello stabile</p>	<p>in data ...</p> <p>firma del ricevente</p> <p>.....</p> <p>firma dell'addetto alla consegna</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito)</p> <p>rispedito al mittente</p> <p>in data ...</p> <p>firma dell'addetto</p> <p>.....</p>
<p>Il ricevente non ha firmato il presente avviso</p> <p><input type="checkbox"/> per analfabetismo</p> <p><input type="checkbox"/> per incapacità fisica alla sottoscrizione</p> <p><input type="checkbox"/> per rifiuto, ma ha ritirato il plico firmando il registro di consegna</p>		<p>Timbro dell'ufficio</p> <p><i>[Timbro]</i></p>
<p>Spedita con comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata n. 620736/19/5061806/1</p> <p>firma dell'addetto: <i>[Firma]</i></p>	<p>avvenuto deposito in data ...</p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. ... in data ...</p> <p>firma dell'addetto</p>	<p>MODELLO 23L</p>

Invio raccomandato:
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/82
AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N. AG 78517540092-7

- Parte Istante.....
- Suo Procuratore.....
- Ufficio Giudiziario.....

Posteitaliane

Data e timbro
dell'ufficio
di partenza



Mod.23L - Mod.04100C - Ed.06/19 - EP2054B/EP2055B - St. [4]

TORDI AVVOCATURA

AR



68517540092-6

Da Restituire a:

Riservato all'indirizzo PEC*

N.B.* La scrittura dell'indirizzo PEC da parte del mittente DEVE avvenire mediante stampa con l'uso di apparecchiature che ne garantiscono la chiara ed immediata leggibilità. Fatto salvo l'utilizzo di soluzioni automatizzate.

CORONEDI LECCE

VIA RUBICHI

73100 LECCE

16

LE

(completare in stampatello maiuscolo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. 1666 / 2012

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Eugenio Francesco Schlitzer

Presidente

dott.ssa Daniela Morgante

Componente

dott. Stefano Glinianski

Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al 31235 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di Antonio Esposito (CF SPSNTN55M071438P), nato a Sarno (SA) il 07.08.1955 e residente a Bracigliano (SA) alla Via Roma 36/c, rapp.to e difeso dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani e dall'Avv. Giulio Petruzzi e con questi ultimi elettivamente domiciliato in Bari, P.zza Luigi di Savoia, 41/A, presso lo studio del Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi.

UDITI, nella pubblica udienza del 25.10.2012, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Concetta Montagna, il Relatore dott. Stefano Glinianski e il V.P.G., dott.ssa Carmela de Gennaro; presente per il convenuto l'Avv. Giulio Petruzzi e l'Avv. Francesca Ruggiero in sostituzione del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani.

Visto l'atto di citazione;

Esaminati gli atti e documenti del fascicolo di causa;

Considerato in




FATTO

Con invito a dedurre del 05.12.2011, notificato il 15.11.2012, la Procura Regionale per la Puglia della Corte dei Conti contestava al Prof. Antonio Esposito, in qualità di Dirigente del Settore Sistemi Informativi del Comune di Lecce, una ipotesi di danno erariale scaturente dalla corresponsione di emolumenti connessi allo svolgimento di attività lavorativa svolta dal personale a vario titolo impiegato presso il Comune di Lecce, in assenza di qualsiasi presupposto normativo, regolamentare e/o contrattuale ed in contrasto con il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti.

In particolare, il Vice Procuratore Generale assumeva che la determinazione dirigenziale n. 57 del 21.10.2008 - con cui il Prof. Esposito aveva autorizzato l'Ufficio personale dell'Ente Locale a liquidare oltre che a sé, anche ai Sig.ri Daniela Bernardini, Monica Laudisa, Beatrice Vergallo, Lina Provenzano, Liliana Bruno, Francesco Carnevale, Alessandro Tornese, Paolo Mastrolia, Claudio Litti, Anna Maria Greco, Giuseppe Viterbo, Massimo Virgulto, Brandisio Fina, Andrea Lezzi, Danilo Siciliano, Giuseppe Filippi, Raimondo Bosco e Annamaria Pitassi, l'importo di euro 23.893,88 a titolo di remunerazione per l'attività svolta dai medesimi nell'ambito del progetto "*La terra del Barocco – Ricchezze e promesse di una perla del Sud dell'Italia*" - fosse stata emessa "in totale spregio di tale principio generale: l'atto di spesa infatti viola le previsioni regolamentari e contrattuali che disciplinano la materia in quanto con essa risulta remunerata un'attività strettamente connessa alla sfera di poteri, compiti e responsabilità propri del rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza", nonché fosse stata peraltro adottata in



violazione dell'art. 37 del CCNL di settore".

La Procura in atti, dunque, contesta:

- l'erogazione di compensi a personale dipendente dell'ente per la loro partecipazione ad un gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione di un progetto - c.d. "*La terra del Barocco – Ricchezze e promesse di una perla del Sud dell'Italia*" - in assenza dei presupposti normativi, regolamentari e contrattuali legittimanti la stessa;
- la violazione del principio di *contrattualizzazione* del rapporto di pubblico impiego, cristallizzato nell'art. 45 del D.Ivo 165/2001 e ss.mm., che statuisce che "*il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici è definito esclusivamente dai contratti collettivi*", mentre nella fattispecie l'attività svolta, ancorché rientrante nei normali compiti di istituto, è stata oggetto di autonoma remunerazione in violazione delle norme regolamentari e contrattuali;
- la violazione della *regola iuris* per cui, ai sensi dell'art. 37 del CCNL Enti locali, la corresponsione dei compensi per la produttività deve erogarsi solo a seguito di un processo di valutazione e rendicontazione da certificarsi da parte degli organismi di controllo interno.
- Infine, la violazione dell'obbligo del rispetto del principio di omnicomprensività del trattamento economico del personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 24 del dlgs 165/2001 e ss.mm., che prevede la destinazione delle somme eventualmente dovute da terzi nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

La difesa, in comparsa di costituzione e risposta, **preliminarmente** contesta:



- l'inammissibilità dell'atto di citazione per mancanza di una congrua motivazione in ordine alle deduzioni fornite dall'odierno convenuto.

Nel merito, si afferma, l'assenza di responsabilità del convenuto,

- *in primis*, per mancanza dell'elemento oggettivo e cioè del danno patrimoniale. La Struttura di Progetto denominata "Centro di Competenza per l'Innovazione", finalizzata all'attuazione ed alla presentazione di proposte progettuali, infatti, valendo finanziariamente sui bandi nazionali, regionali e comunitari inerenti il Piano Nazionale *E-Government* e Società dell'informazione, non comporta alcun utilizzo di risorse finanziarie a carico del bilancio comunale. Il Comune di Lecce ha provveduto ad aprire specifico capitolo di Spesa, dedicato in via esclusiva al progetto *La terra del Barocco - Ricchezze e promesse di una perla del Sud dell'Italia* (cap. 4824) al solo fine di far poi transitare le risorse finanziarie ascrivibili al progetto *de quo*, sicché non può ragionevolmente imputarsi in capo al Prof. Esposito alcun addebito per inefficienze esclusivamente ascrivibili all'Ente locale che avrebbe dovuto istituire una contabilità separata, intendendosi con tale termine un bilancio appositamente dedicato.
- Di poi, per assenza di una colpa grave, avendo il convenuto agito in buona fede ed in esecuzione di un mandato ricevuto dal competente esecutivo comunale (DGC 93/2004).
- Infine, perché l'attività espletata dal convenuto dirigente, oltre che dai dipendenti comunali, concretizza prestazioni ulteriori, vale a dire *extra* ordinarie, che esulano dalle usuali competenze attribuite al Settore Sistemi Informativi del Comune di Lecce e, pertanto, dai consueti



compiti e doveri di ufficio del personale ivi operante. Si tratta, in sostanza, dell' espletamento di un' attività, a supporto ed in favore esclusivamente di Amministrazioni terze rispetto al Comune di Lecce e non certo rientranti nei normali compiti di istituto di una Amministrazione comunale a maggior ragione ove si consideri, poi, che siffatti compiti sono stati espletati fuori dall'orario di servizio. Peraltro, conclude la difesa dell'odierno convenuto, il Comune di Lecce è, comunque, allo stato sprovvisto di un regolamento che disciplini la ripartizione, a vario titolo ed importo, delle risorse confluite nel Fondo Unico della Dirigenza.


Nell'odierna pubblica udienza, l'Avv. Giulio Petruzzi e l'Avv. Francesca Ruggiero confermano le deduzioni scritte.

Il Pubblico Ministero, a sua volta, conferma quanto sostenuto e richiesto in atti.

Tutto ciò premesso, ritenuto in

DIRITTO

Il presente giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero concernente una ipotesi di danno erariale riconducibile alla condotta del Prof. Esposito per avere lo stesso autorizzato l'Ufficio personale dell'Ente Locale a liquidare, oltre che a sé, anche ai Sig.ri Daniela Bernardini, Monica Laudisa, Beatrice Vergallo, Lina Provenzano, Liliana Bruno, Francesco Carnevale, Alessandro Tornese, Paolo Mastrolia, Claudio Litti, Anna Maria Greco, Giuseppe Viterbo, Massimo Virgulto, Brandisio Fina, Andrea Lezzi, Danilo Siciliano, Giuseppe Filippi, Raimondo Bosco e Annamaria Pitassi, l'importo di euro 23.893,88 in



contrasto con il principio di omnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti e in assenza di qualsivoglia presupposto normativo, regolamentare e contrattuale legittimante la stessa erogazione.

In via preliminare, va disattesa la eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per sua carenza di motivazione in ordine alle deduzioni fornite dal convenuto a seguito dell'invito. Se è sicuramente vero che il Pubblico

Ministero non può non tenere conto delle deduzioni del presunto responsabile, è, altresì, principio consolidato che la Parte pubblica non è tenuta ad una contestazione espressa delle deduzioni formulate dall'invitato, potendo ciò ricavarsi implicitamente dall'impianto motivazionale della stessa citazione.

Diversamente si finirebbe per trasformare la fase istruttoria in un anomalo diretto contenzioso tra la parte pubblica e l'invitato imponendo contemporaneamente alla prima funzioni e obblighi di motivazione, propri dell'organo giudicante (In tal senso, SS.RR. 7/98 QM).

Logico corollario a tale assunto è che la mancata espressa valutazione delle deduzioni non determina né una inammissibilità, né, tanto meno, una ipotesi di nullità della citazione.

Passando a trattare il merito, la difesa contesta *in primis*, l'assenza di responsabilità del convenuto, per mancanza dell'elemento oggettivo e cioè del danno patrimoniale. La Struttura di Progetto denominata "Centro di Competenza per l'Innovazione", finalizzata all'attuazione ed alla presentazione di proposte progettuali, infatti, valendo finanziariamente sui bandi nazionali, regionali e comunitari inerenti il Piano Nazionale *E-Government* e Società dell'informazione, non comporta, a suo dire, alcun utilizzo di risorse finanziarie a carico del bilancio comunale. Il Comune di



Lecce ha provveduto, infatti, ad aprire specifico capitolo di Spesa, dedicato in via esclusiva al progetto *La terra del Barocco - Ricchezze e promesse di una perla del Sud dell'Italia* (cap. 4824) al solo fine di far poi transitare le risorse finanziarie ascrivibili al progetto *de quo*, sicché non può ragionevolmente imputarsi in capo al Prof. Esposito alcun addebito per inefficienze esclusivamente ascrivibili all'Ente locale che avrebbe dovuto istituire una contabilità separata, intendendosi con tale termine un bilancio appositamente dedicato.

Quanto affermato non risulta a parere di questo Collegio condivisibile.

E' principio, ormai, consolidato presso questa Corte, che qualsivoglia risorsa finanziaria, una volta acquisita al bilancio dell'ente beneficiario del provento, è conseguentemente, disciplinata secondo le regole proprie dell'amministrazione destinataria della provvista.

E ciò anche quale riflesso dei principi della universalità e della integrità del bilancio di previsione di cui all'art. 162, comma 1, del Dlgs 267 del 18 agosto 2000, che impongono l'unicità della gestione finanziaria ed il divieto di gestioni di entrate e di spese non iscritte al bilancio (c.d. *gestioni fuori bilancio*).

Privo di pregio e del tutto infondato è, pertanto, asserire, come pur fa la difesa dell'odierno convenuto, per ritenere unicamente responsabile nella fattispecie de qua l'amministrazione locale, che il Comune di Lecce avrebbe dovuto istituire una contabilità separata e, dunque, un bilancio appositamente dedicato a far transitare i finanziamenti esterni. Una simile opzione sarebbe stata, infatti, palesemente in contrasto con i richiamati principi che governano la contabilità delle amministrazioni locali.



A large, stylized handwritten signature in black ink.

Gli atti difensivi, rilevano, poi, che l'attività espletata dal dirigente e dai dipendenti comunali abbia concretizzato, prestazioni ulteriori, vale a dire *extra* ordinarie, che esulano dalle usuali competenze attribuite al Settore Sistemi Informativi del Comune di Lecce e, pertanto, dai consueti compiti e doveri di ufficio del personale ivi operante e sia, conseguentemente, autonomamente retribuibile.

Anche tale assunto non appare condivisibile per i motivi di seguito riportati.

A seguito della contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, avviata con l'adozione del D.lgs 29 del 3 febbraio 1993 e consolidatasi nelle sue successive modificazioni – D.Lgs 165 del 30 marzo 2001 e da ultimo D.lgs 150 del 27.10.2009 (c.d. Riforma Brunetta), principio immanente disciplinante il lavoro pubblico è che *“il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici è definito esclusivamente dai contratti collettivi”* (art. 45 del D.Lgs 165 del 30 marzo 2001)

Tale disposizione legislativa è stata integralmente confermata, nella sua originaria dizione, anche dalla recente riforma del rapporto di pubblico impiego di cui al D.Lgs 150 del 27.10.2009, che, anzi, integrando la disposizione normativa prima richiamata, ha ribadito, art. 45, comma 3, che qualsivoglia trattamento accessorio può essere erogato al personale solo se collegato ad una *performance* individuale o collettiva, che deve essere valutata nel rispetto di una precisa logica procedimentale che si articola nella rendicontazione del risultato conseguito, nella sua misurazione e nella conclusiva valutazione dello stesso da parte degli organismi a ciò preposti.

Nel solco prospettico così tracciato, bisogna, allora, analizzare se il procedimento posto in essere dal convenuto, oggetto di giudizio da parte di



questo Collegio, e cioè la costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione di un determinato progetto e per questa attività retribuito con importo forfettario e autonomamente determinato, sia stato coerente e conforme a quanto la contrattazione collettiva impone alle autonomie locali, con riferimento al trattamento economico accessorio da erogare al personale interno all'ente, nonché alla dirigenza.

Con riferimento al personale non dirigente, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Enti Locali e Regioni del 01.04.1999, in aderenza al disposto legislativo di cui all'art. 45 del D.Lgs 165 del 30 marzo 2001, che demanda alla contrattazione la materia del trattamento economico fondamentale ed accessorio, dispone – art. 15 - la obbligatoria costituzione di un fondo a cui destinare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. Le risorse confluite in detto fondo, pertanto, sono utilizzate, tra l'altro, per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo, in modo selettivo e secondo risultati accertati dal sistema permanente di valutazione (art. 17, comma 1, lett. a). Il successivo art. 18 del CCNL Enti Locali, così come riformulato dall'art. 37 del CCNL del 22.01.2004, ribadisce, poi, che l'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali – quantitativi dei servizi ed è, quindi, attuata secondo modalità definite a livello di ente o in una unica soluzione, ma sempre e comunque dopo un necessario processo di valutazione della prestazione e del risultato conseguito che dovrà essere effettuato dal dirigente nel rispetto di criteri e prescrizioni predefinite dal sistema




permanente di valutazione.

Lo stesso art. 15, comma 5, prevede, altresì, che in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio a cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili (...) gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs 29/1993, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

E' evidente, pertanto, alla luce di quanto esposto, che il procedimento espletato dal convenuto non è stato adottato in modo conforme ad alcuna delle fattispecie previste contrattualmente e legittimanti erogazioni di compensi ulteriori rispetto al trattamento fondamentale che compete al personale in servizio.

Né può ritenersi fondato il rilievo espresso dalla difesa per cui il procedimento adottato dal dirigente non poteva inquadrarsi in nessuna delle ipotesi finanziabili attraverso il ricorso a istituti di incentivazioni o similari, trattandosi, di una *attività extra ordinem*.

Non si comprende, infatti, come possa qualificarsi come attività non rientrante tra i normali compiti di istituto di una Amministrazione comunale un'azione amministrativa tesa a garantire un più ampio livello di coordinamento, monitoraggio e supporto tra enti, funzionale ad una maggiore interazione tra amministrazioni locali, cittadini ed imprese e legittimata, come nel caso di




specie, dalla sottoscrizione di un atto convenzionale, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, da parte di un ente che, in tal modo, con un atto di autonomia negoziale, ha manifestato la volontà di partecipare al conseguimento di un comune obiettivo generale.

Opinare diversamente significherebbe non considerare che la *ragion pratica* di una convenzione tra enti locali è proprio quella di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, evidentemente sempre istituzionali e, certamente, non esulanti da quella funzionalizzazione che permea costantemente qualsivoglia azione amministrativa, ancorché partecipata.

La ricostruzione giuridica sin qui effettuata consente a questo Collegio di confutare, pertanto, l'assunto della difesa per cui, in considerazione della assenza nel nostro sistema giuridico di una responsabilità di natura formale, la violazione della norma giuridica non è conferma di una automatica responsabilità che, nel caso di specie, mancherebbe per assenza dell'elemento oggettivo e cioè di un danno patrimoniale economicamente valutabile essenziale e costitutivo della stessa.

Il danno non risiede, infatti, nella illegittimità o nella irregolarità della procedura in quanto tale, ma nell'aver il convenuto erogato somme di denaro pubblico nel mancato rispetto di procedure che la legislazione e la contrattazione collettiva impongono in quanto finalizzate a rendere trasparente il ciclo di "*programmazione - rendicontazione - valutazione*" che deve necessariamente permeare ogni facoltà di erogazione da parte della dirigenza di trattamenti economici accessori; o, comunque, nell'aver retribuito una attività, con il ricorso non all'esercizio di una corretta gestione del personale secondo una logica funzionale che deve caratterizzare la dirigenza anche nel



trovare soluzioni organizzative legittime e flessibili a fronte di esigenze specifiche, ma optando per soluzioni organizzative *atipiche* non riconosciute, in quanto tali, nel nostro sistema giuridico.

Con specifico riferimento alla antidoverosità della condotta, la difesa sostiene l'assenza di una colpa grave del convenuto, avendo lo stesso agito in buona fede ed in esecuzione di un mandato ricevuto dal competente organo comunale e, comunque, nel rispetto di una fonte regolamentare interna.

Anche tale eccezione risulta priva di pregio.

L'art. 45, comma 4, del Decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001, espressamente dispone che i dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.

Il rigore di tale disposizione, unitamente all'intero complesso normativo che disciplina i compiti e le responsabilità degli organi dirigenziali, non consente di giustificare il comportamento gravemente negligente del convenuto la cui riconosciuta autonomia decisionale avrebbe dovuto indurlo o a disattendere una direttiva, là dove palesemente illegittima, o, nel dubbio, interpretarla, anche con riferimento agli atti normativi interni, in modo conforme alla legge.

Venendo, poi, in particolare, alla responsabilità del convenuto per avere autorizzato l'Ufficio personale dell'Ente Locale a liquidare anche a sé medesimo compensi in violazione del principio della omnicomprensività del trattamento economico spettante alla dirigenza di cui all'art. 24, comma tre, del Dlgs 165/2001, anche per tale ipotesi valgono le considerazioni sinora espresse, ma con ulteriori precisazioni con riferimento alla dirigenza delle amministrazioni locali.

La cornice normativa riferibile al rapporto di pubblico impiego anche della

dirigenza operante presso le autonomie locali è, infatti, costituita sia dalle disposizioni del capo I, Titolo II, Libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, sia dalle norme, definite espressamente dal legislatore di carattere imperativo, contenute nel Decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001, che il legislatore dichiara inequivocabilmente applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche e, dunque, anche alle amministrazioni locali (articoli 1, comma 2 e 2, comma 2, Dlgs. 165/2001).

Tra le norme del Testo Unico Pubblico Impiego, in particolare, per quanto in questa sede interessa, è da richiamare la regola per cui l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (art. 2, comma 3, TUPI) che sono, tra l'altro, anche l'unica fonte legittimata a definire il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente (art. 24 TUPI, così come di recente riformato dal d.lgs. 150 del 27.10.2009, c.d. Riforma Brunetta).

Trattamento accessorio che, per completezza, si ricorda, potrà essere erogato solo ove correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità, ai risultati conseguiti (art. 24 TUPI) e secondo le modalità indicate dalla stessa norma (art. 24, commi 3, 7 e 8 del citato TUPI).

Nel solco così tracciato dal legislatore ed in conformità al processo di delegificazione in materia introdotto *ex lege* con riferimento all'attribuzione dei trattamenti economici della dirigenza locale, unica fonte legittimata a disciplinare la materia è, pertanto, anche per tale fattispecie, il contratto collettivo che impone, per quel che in questa sede rileva, che al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti si provvede mediante

l'utilizzo, tra l'altro, anche delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti... (art. 37 del CCNL del 10.04.1996) e che a tal fine sono utilizzate le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione della dirigenza (art. 26 del CCNL del 23.12.1999).


Ciò detto, la gravità della colpa dell'odierno convenuto si individua, dunque, in tutta la sua evidenza nell'aver lo stesso autorizzato l'Ufficio personale dell'Ente Locale a liquidare a sé medesimo dei compensi, sottraendoli, così, indebitamente al fondo dell'amministrazione e non consentendo, in tal modo, quella preliminare definizione di incidenza di tale erogazione aggiuntiva sull'ammontare della retribuzione di risultato.

Ratio, infatti, della confluenza nel fondo delle erogazioni aggiuntive di cui trattasi è dell'accertamento di incidenza delle stesse sulla retribuzione di risultato, è proprio quella di consentire all'amministrazione, nel rispetto delle relazioni sindacali che il contratto collettivo richiede, di avvalersi anche della facoltà di eventualmente ridurre la percentuale di retribuzione di risultato spettante al dirigente interessato alla suddetta erogazione aggiuntiva, in considerazione del grado di incidenza sulla stessa di detti compensi.

Verifica che, nel caso di specie, ancorché contrattualmente imposta, non è stata espletata.

Relativamente, poi, all'eccezione per cui il Comune di Lecce è, comunque, allo stato sprovvisto di un regolamento che disciplini la ripartizione, a vario titolo ed importo, delle risorse confluite nel Fondo Unico della Dirigenza, la stessa non è persuasiva.

Non può, infatti, invocarsi una disfunzione organizzativa interna per



giustificare condotte poste in violazione delle regole che disciplinano il rapporto di pubblico impiego.


Con riferimento, infine, ad un asserito fondamento comunitario legittimante le remunerazioni aggiuntive *de quibus*, lo stesso non è persuasivo. La norma comunitaria invocata, infatti, si limita solo ad includere le spese stipendiali e previdenziali tra quelle ammesse a finanziamento, individuando, sostanzialmente le tipologia di spese ammissibili a valere sui finanziamenti comunitari. E ciò senza imporre agli Stati membri – non avendone facoltà - l'erogazione di remunerazioni aggiuntive ai dipendenti coinvolti nel progetto, materia demandata nell'emendamento alla disciplina interna di ciascun singolo Stato.

Conclusivamente, ritenendo questo Collegio sussistere una colpevolezza dell'odierno convenuto, condanna, per i fatti a lui ascritti, al pagamento, in favore dell'Erario, della somma di €23.893,88 maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, il Sig. Antonio Esposito.

Atteso che la pretesa azionata ha ad oggetto un debito di valore, detto importo dovrà essere maggiorato di rivalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, dalla data in cui i proventi riscossi non sono stati riversati e fino alla pubblicazione della sentenza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Erario, come in dispositivo.

P.Q.M

definitivamente pronunciando, in relazione ai fatti di cui al giudizio di responsabilità iscritto al n. 31235 del registro di Segreteria, instaurato su citazione della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale



CONDANNA



Antonio Esposito al pagamento, in favore del Comune di Lecce, della somma di €. 23.893,88 maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, nei sensi in motivazione, nonchè alla rifusione delle spese di giustizia che si liquidano in € 229,50.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 25.10.2012

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Stefano Glimianski)

(Eugenio Francesco Schlitzer)

Depositata in Segreteria il 07 DIC. 2012

Il Funzionario

(dr.ssa Concetta MONTAGNA)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE emessa da questo Ufficio, composta di n. 4 fogli, che si rilascia per.....

GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia.

Bari, 11 MAG 2012

Il Funzionario

(Dott. Francesco Gisotti)

COPIA FORMA ESECUTIVA IN ORIGINALE, PARCELLA SPESE E FASCICOLO ALLA PROCURA GENERALE IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo; al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Spedita questa prima copia in forma esecutiva su richiesta del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti e nell'interesse dell' Erario dello Stato.

Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia.

Bari li, 7 dicembre 2012

Il Funzionario preposto

(dott.ssa Concetta MONTAGNA)





CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
SEGRETERIA RESPONSABILITA'
Via G. Matteotti n. 56 - BARI

Nota dei bolli e dei diritti di cancelleria relativi al rilascio di copie della decisione n. 1666/2012, in forma esecutiva, pronunciata dalla SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA nel giudizio n. 31235 del registro di segreteria:

Numero copie 2 conformi alla suddetta decisione di condanna, in forma esecutiva per gli usi consentiti dalla legge.

Fogli in bollo n. 4 a 16,00 € x 2 = 128,00 €

Diritti di copia e di certificazione :
pagine n. 16 (15,5 x 2) = 31,00 €

Totale = 159,00 €

posti a carico del soccombente indicato in decisione.

Bari, 11/05/2021



Il Funzionario

dott. Francesco Gisotti



RELATA DI NOTIFICA

Istante il Comune di Lecce: io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N.E. presso la Corte d'Appello di Lecce ho notificato l'antescritta Sentenza n. 1666/2012, della Corte dei Conti a :

dr. Antonio ESPOSITO, spedendone copia nel suo domicilio in BRACILIANO (SA) 84082, alla via Roma n. 36/C, tramite racc. a r.

A mezzo del servizio postale come per legge
Lecce, 15 GIU. 2021



IL FUNZIONARIO UNEP
(Dot. ~~Salvatore Foti~~)

78517540097-3

113214

UNEP CORTE APPELLO LECCE

Cron. N. _____

Notifica 2,58

Trasferita _____

Totale 2,58

10% _____

Spese Post. 10,65

Totale 13,23

Lecce, li _____

L'UFFICIALE CAUSARIO

- 8 GIU. 2021

tagna


Invio raccomandato:
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/82
AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N. AG 78517540097-3

- Parte Istante.....
- Suo Procuratore.....
- Ufficio Giudiziario.....

Posteitaliane

Data e timbro
dell'ufficio
di partenza



Mod.23L - Mod.04100C - Ed.06/19 - EP2054B/EP2055B - St. [4]

TONI AVVOCATORA

AR



68517540097-2

Da Restituire a:
Riservato all'indirizzo PEC*

N.B.* La scrittura dell'indirizzo PEC da parte del mittente DEVE avvenire mediante stampa con l'uso di apparecchiature che ne garantiscono la chiara ed immediata leggibilità. Fatto salvo l'utilizzo di soluzioni automatizzate.

COMUNE AI LECCE

Nome e Cognome/ Ragione Sociale

VIA RUBICHI

Via/Piazza

73100 LECCE

CAP

Località


16

N. Civ.

LE

Prov.

Formazione in etichetta in matricola

AVVENUTA CONSEGNA	MANCATA CONSEGNA	AVVENUTO RITIRO
<p>(barrare una sola casella)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> destinatario persona fisica</p> <p><input type="checkbox"/> destinatario persona giuridica</p> <p>in data <u>18/06/21</u></p> <p>nelle mani di <u>ANTONIO ESPOSITO</u> nome e cognome</p> <p>in qualità di <input type="checkbox"/> destinatario</p> <p><input type="checkbox"/> rappresentante legale</p> <p><input type="checkbox"/> curatore fallimentare</p> <p><input type="checkbox"/> domiciliatario (persona) <input type="checkbox"/> domiciliatario (capo dell'ufficio)</p> <p><input type="checkbox"/> persona incaricata di ricevere le notificazioni</p> <p>ovvero:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)</p> <p><input type="checkbox"/> persona addetta alla casa</p> <p><input type="checkbox"/> persona al servizio del destinatario</p> <p><input type="checkbox"/> persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario</p> <p>ovvero:</p> <p><input type="checkbox"/> portiere dello stabile</p> <p>firma del ricevente <u>Antonio Esposito</u></p>	<p><input type="checkbox"/> per irreperibilità del destinatario</p> <p><input type="checkbox"/> per temporanea assenza del destinatario</p> <p>per rifiuto di nome e cognome</p> <p><input type="checkbox"/> del Piego</p> <p><input type="checkbox"/> di firmare i documenti attestanti la consegna</p> <p>in qualità di <input type="checkbox"/> destinatario</p> <p><input type="checkbox"/> rappresentante legale</p> <p><input type="checkbox"/> curatore fallimentare</p> <p><input type="checkbox"/> domiciliatario (persona) <input type="checkbox"/> domiciliatario (capo dell'ufficio)</p> <p><input type="checkbox"/> persona incaricata di ricevere le notificazioni</p> <p>ovvero:</p> <p><input type="checkbox"/> persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)</p> <p><input type="checkbox"/> persona addetta alla casa</p> <p><input type="checkbox"/> persona al servizio del destinatario</p> <p><input type="checkbox"/> persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario</p> <p>ovvero:</p> <p><input type="checkbox"/> portiere dello stabile</p>	<p>in data</p> <p>firma del ricevente</p> <p>firma dell'addetto alla consegna</p> <p><input type="checkbox"/> atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito)</p> <p>rispedito al mittente</p> <p>in data</p> <p>firma dell'addetto</p>
<p>Il ricevente non ha firmato il presente avviso</p> <p><input type="checkbox"/> per analfabetismo</p> <p><input type="checkbox"/> per incapacità fisica alla sottoscrizione</p> <p><input type="checkbox"/> per rifiuto, ma ha ritirato il plico firmando il registro di consegna</p> <p>Spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata n. <u>028136719517180621</u> in data <u>18/06/21</u></p> <p>firma dell'addetto <u>Antonio Esposito</u></p>	<p>avvenuto deposito in data</p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. in data</p> <p>firma dell'addetto</p>	<p></p> <p>MODELLO 23L</p>